

COMUNE DI ROSAZZA
(Provincia di Biella)

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 15 del 23/08/2018

**Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A OPERA PIA LAICALE DI
SAN GIOVANNI D'ANDORNO - PROVVEDIMENTI**

**Parere del responsabile del servizio in ordine alla proposta della presente
deliberazione**

Il Responsabile del Servizio , ai sensi dell'art. 49 del D.L. 267/2000 e ss.mm.ii. esprime
parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa, per quanto di competenza sulla
proposta della deliberazione di cui all'oggetto.

Il Responsabile del Servizio

F.to Francesca Delmastro Delle Vedove

Rosazza li 23/08/2018

.....

**Parere del responsabile del servizio in ordine alla proposta della presente
deliberazione**

Il Responsabile del Servizio , ai sensi dell'art. 49 del D.L. 267/2000 e ss.mm.ii. esprime
parere favorevole di regolarità tecnica-contabile, per quanto di competenza sulla proposta
della deliberazione di cui all'oggetto.

Il Responsabile del Servizio

Rosazza li

.....

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 118, comma 3, della Costituzione che stabilisce che *“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*;
- l'art. 3 del D.Lgs. 267/2000 *“Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo” (comma 2). I Comuni e le Province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali” (comma 5)*;
- l'art. 8 del D.lgs. 267/00 che prevede che *“I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale.”*;
- l'articolo 12 della Legge 241/90 che prevede che *“La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi*;

RILEVATO, altresì, che la disciplina dei contributi non rientra nel divieto di cui all'art. 6, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (divieto di sponsorizzazione), per le considerazioni di seguito riportate:

- il D.L. citato ha introdotto, a mezzo dell'art. 6, c. 9, il divieto per tutte le amministrazioni pubbliche, tra le quali gli enti territoriali, di sostenere spese per sponsorizzazioni a decorrere dall'1 gennaio 2011;
- la Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Liguria, con deliberazione del 15 febbraio 2011, n. 6 ha fornito chiarimenti circa il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni per cui è da considerare tale quella che ha per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine, ma non il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività. Deve considerarsi vietata ogni forma di contribuzione tesa a valorizzare il nome, la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente, mentre sono da ritenersi ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative, anche culturali di diretto sostegno di finalità sociali/ istituzionali e che rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta della P.A. di erogare direttamente un servizio utile per la collettività;

VISTO l'art.6, 9° comma del D.L. 31.05.2010, n.78, convertito in Legge 30.7.2010, n.122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, nonché il parere espresso in merito da parte della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo della Lombardia, n.1075/2010;

RITENUTO legittimo concedere il contributo economico richiesto attraverso l'erogazione di un beneficio economico pari ad € 500,00 all'Opera Pia Laicale di San Giovanni d'Andorno;

RICHIAMATO l'atto deliberativo di C.C. n. 11 dell'01/02/2018, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 con i relativi allegati nonché il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2018-2020;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. Di concedere, per le ragioni e per i fini di cui in narrativa, all'Opera Pia Laicale di San Giovanni d'Andorno, un contributo economico pari ad € 500,00 per l'anno 2018 nel rigoroso rispetto della L. 241/90 e dei relativi criteri di assegnazione previsti a diretto sostegno delle finalità sociali e di pubblica utilità;
2. Di dare atto che l'onere previsto € 500,00 trova opportuna copertura all'apposito capitolo del bilancio di previsione 2018 come segue:
 - Impegno n. 203
 - Capitolo 820/2/3 cod. 01.11.1
3. Di trasmettere copia della presente al Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to : DELMASTRO DELLE VEDOVE
FRANCESCA

Il Segretario Comunale
F.to : Caruso Dott. Nicola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 173 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 21-set-2018 al 06-ott-2018 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Rosazza, lì 21-set-2018

Il Segretario Comunale
F.to:Caruso Dott. Nicola

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- Alla Prefettura di _____ ai sensi dell'art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Rosazza, lì _____

Il Segretario Comunale
F.to:Caruso Dott. Nicola

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

lì, _____

Il Segretario Comunale
Caruso Dott. Nicola

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale
Caruso Dott. Nicola